



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

ORDINANZA

“Interdizione dello specchio acqueo antistante la Sciara del fuoco dell’isola di Stromboli.”

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo:

- VISTA** la propria Ordinanza n° 56/2019 datata 15.11.2019 di interdizione fino a un miglio nautico del tratto di mare compreso fra Punta delle Chiappe e Punta Labronzo dell’Isola di Stromboli;
- VISTA** la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. N. 59808 del 22.12.2022, con la quale viene richiesto di estendere l’interdizione del tratto di mare antistante la Sciara del Fuoco dell’isola di Stromboli da 1 miglio nautico a 2 miglia nautiche;
- RAVVISATA** la necessità di adottare, per quanto di competenza ed in via cautelativa, ulteriori misure a salvaguardia e tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione;
- VISTA** la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante “disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTI:** gli articoli 16, 17, e 81 del Codice della Navigazione, l’art. 59 e 524 del Regolamento Navigazione Marittima;
- VISTI:** gli atti d’ufficio.

ORDINA

Articolo 1

con decorrenza immediata, è **interdetta la navigazione nel tratto di mare entro 2 miglia nautiche dalla costa compresa fra Punta delle Chiappe e Punta Labronzo dell’Isola di Stromboli**, come meglio rappresentato nell’allegato stralcio cartografico – raffigurante i vertici di interdizione “alfa” e “bravo” – che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 2

Il divieto di cui all’art. 1 non si applica alle unità aventi compiti di vigilanza in mare in relazione ai rispettivi profili di competenza, nonché a quelle che trasportano personale scientifico, preventivamente autorizzate dall’autorità marittima, su richiesta inoltrata tramite il Dipartimento della Protezione Civile.

Articolo 3

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1174 Cod. Nav. ovvero a norma dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto (D.lgs. n°171 del 18.07.2005) e ss.mm. e ii. e da altre leggi speciali.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'albo di questa Capitaneria di Porto, con diffusione/divulgazione, altresì assicurata, mediante:

- trasmissione al Comune di Lipari ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessati;
- inserimento alla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/milazzo, alla voce "Ordinanze".


Articolo 5

La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza n° 56/2019 datata 15.11.2019.

Milazzo lì, 22.12.2022

p. IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Luca TORCIGLIANI t.a.

IL COMANDANTE IN 2^a
C.F. (CP) Emanuele SUFRA'



| Punto | Latitudine | Longitudine | Datum |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| ALFA (Punta delle Chiappe) | 38°49.180' N | 015° 09.456' E | WGS84 |
| BRAVO (Punta Labronzo) | 38°50.142' N | 015° 11.214' E | WGS84 |